

REGOLAMENTO MUSEI CIVICI BRA

S O M M A R I O

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Denominazioni e sedi
- Art. 2 - Patrimonio e tipologie delle raccolte
- Art. 3 - Missione e finalità
- Art. 4 - Funzioni

TITOLO 2. GESTIONE E PERSONALE

- Art. 5 - Principi di gestione
- Art. 6 - Ordinamento finanziario
- Art. 7 - Personale
- Art. 8 - Direzione

TITOLO 3. PATRIMONIO

- Art. 9 - Strutture e sicurezza
- Art. 10 - Inalienabilità delle raccolte
- Art. 11 - Gestione e cura delle raccolte
- Art. 12 - Tutela e conservazione
- Art. 13 - Restauro
- Art. 14 - Inventariazione, catalogazione, studio e ricerca
- Art. 15 - Incremento delle raccolte
- Art. 16 - Esposizione permanente
- Art. 17 - Depositi museali
- Art. 18 - Deposito di opere
- Art. 19 - Prestiti
- Art. 20 - Accesso alle collezioni e riproduzioni

TITOLO 4. SERVIZI AL PUBBLICO

- Art. 21 - Servizi al pubblico
- Art. 22 - Orari di apertura al pubblico
- Art. 23 - Biglietto di ingresso, riduzioni e gratuità
- Art. 24 - Norme di comportamento

TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Sistemi museali
- Art. 26 - Norme di rinvio
- Art. 27 - Norme finali

APPENDICE. I MUSEI CIVICI DI BRA

Regolamento dei Musei civici della Città di Bra

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazioni e sedi

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina dei Musei del circuito museale cittadino di proprietà del Comune di Bra, di seguito denominati a titolo esemplificativo Museo/Musei/Musei civici.

2. I Musei Civici di BRA (di seguito denominati Musei) sono costituiti da:

- il *Museo di Storia naturale E.F. Craveri*, con sede in Via Craveri 15;
- il *Museo Civico di Archeologia Storia Arte di Palazzo Traversa*, con sede in Via Parpera, 4;
- il *Museo del Giocattolo*, con sede in Via Ernesto Guala, 45;
- il *Museo La Zizzola.-Casa dei Braidesi*, con sede in strada Fey, 1.

La descrizione sintetica di tali Musei e del contesto territoriale è riportata nell'*Appendice. I Musei Civici di Bra*, che contiene anche i riferimenti normativi, formando parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

3. I Musei non hanno personalità giuridica propria, ma costituiscono un'articolazione organizzativa del Comune di Bra.

Articolo 2 - Patrimonio

1. Le diverse sedi dei Musei comunali sono di proprietà del Comune di Bra.

2. Il patrimonio museale del Comune di Bra è costituito dai beni immobili e mobili in dotazione ad ogni singola struttura museale, acquistato o acquisito per donazione, e da beni in deposito o comodato da Enti o da soggetti pubblici e privati.

3. La consistenza patrimoniale di ciascun Museo è documentata da inventari autonomi e specifici per ogni museo, aggiornati nel corso del tempo.

Articolo 3 - Missione e finalità

1. I Musei sono istituzioni pubbliche permanenti, alle quali è assegnato il compito primario della conservazione del patrimonio ad essi affidato e che favoriscono l'educazione, lo studio, la ricerca e la valorizzazione dei beni gestiti.

2. I Musei sono destinati alla pubblica fruizione e non hanno finalità di lucro.

3. Musei contribuiscono, con le azioni che programmano e sviluppano, alla salvaguardia della memoria storica della Città di Bra, allo sviluppo degli studi e delle ricerche ad esse connesse e, in quanto detentori dei saperi prodotti dalle loro collezioni e dalle loro attività, partecipano alla elaborazione delle scelte riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e del paesaggio presenti sul territorio comunale.

4. I Musei hanno il compito, compatibilmente con le risorse di cui dispongono, di provvedere all'incremento del proprio patrimonio, nel pieno rispetto delle proprie finalità, della propria storia, delle proprie collezioni.

5. I Musei operano nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto del Comune di Bra, in attuazione delle finalità ivi indicate, relativamente alla tutela, alla conservazione e alla

valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico, e nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia.

Articolo 4 - Funzioni

I Musei, nello svolgimento dei propri compiti, assicurano la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza, la fruizione pubblica e la promozione delle collezioni d'arte e di interesse storico e artistico del Comune di Bra, attraverso diverse e specifiche attività.

In particolare, i Musei svolgono le seguenti principali funzioni:

- conservare, proteggere, inventariare, catalogare il patrimonio dei beni immobili e mobili avuto in affidamento;
- assicurare, sulla base di apposite convenzioni, la custodia e l'eventuale esposizione di beni culturali avuti in deposito da enti e da privati;
- ordinare le raccolte per renderle idonee ad una utile fruizione pubblica;
- arricchire le raccolte attraverso acquisizioni, scambi permanenti e temporanei, donazioni, lasciti;
- promuovere studi e ricerche sui temi a qualsiasi titolo connessi con il patrimonio museale e con la storia della città e del territorio;
- diffondere, con i mezzi e le risorse disponibili, gli esiti delle ricerche e degli studi, direttamente o non direttamente promossi, aventi ad oggetto il patrimonio museale e la storia della città e del territorio;
- svolgere opera di organizzazione e produzione di esposizioni, eventi, iniziative editoriali, incontri, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, realizzazione di prodotti multimediali;
- promuovere l'attività didattica in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine e del territorio;
- realizzare prodotti e attività di carattere educativo e formativo ad ogni livello;
- realizzare, tra gli eventi di cui sopra, anche grandi manifestazioni che contribuiscano allo sviluppo culturale, ma anche all'attrattività del territorio;
- assicurare al pubblico idonei servizi informativi, educativi, didattici e di accoglienza;
- fornire, con i mezzi e le risorse disponibili, forme corrette ed efficaci di informazione, divulgazione, promozione e comunicazione sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte;
- collaborare con musei, enti, istituti e associazioni culturali e di ricerca, pubblici e privati, italiani e stranieri, con particolare riguardo allo Stato, rappresentato dalla Soprintendenza localmente competente, alla Regione Piemonte, ai Comuni e alle Università per conseguire risultati di comune interesse a fini pubblici.

TITOLO 2. GESTIONE E PERSONALE

Articolo 5- Principi di gestione

1. I Musei, a norma dell'articolo 101 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, sono istituti di cultura, le cui forme di gestione sono quelle previste per i servizi pubblici locali ai sensi delle vigenti normative.

2. I Musei afferiscono allo specifico Settore organizzativo (Ripartizione) del Comune di Bra, che opera in conformità ai programmi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Amministrazione Comunale e in sinergia con gli altri Uffici e/o Servizi del Comune in base alle diverse competenze e funzioni.

3. I singoli Musei hanno autonomia scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività e di quanto stabilito nel presente Regolamento; uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico e alla integrazione e complementarità di intervento tra i differenti Musei.

4. Le attività culturali, scientifiche e amministrative dei Musei si svolgono nel rispetto delle decisioni espresse dagli organismi competenti dell'Ente attraverso i programmi annuali e pluriennali approvati secondo la normativa vigente.

5. La responsabilità gestionale ed amministrativa dei Musei è in capo al Dirigente della Ripartizione competente.

Articolo 6 - Ordinamento finanziario

1. Il Comune di Bra, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio, nonché con contributi ordinari e straordinari che potranno essere concessi dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, da altri Enti pubblici, e da privati cittadini, enti morali, ditte, organizzazioni o associazioni che, tramite attività di eventuali attività di sponsorizzazione, crowdfunding e fundrising, liberamente intendano sostenerlo finanziariamente, assicura alle strutture museali risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche, al perseguimento delle finalità, allo svolgimento delle funzioni e alla erogazione dei servizi previsti dal presente Regolamento.

2. Le modalità di acquisizione delle risorse e di effettuazione delle spese sono stabilite nell'ambito degli atti regolamentari e organizzativi del Comune di Bra.

3. Al sostegno delle attività dei Musei possono concorrere soggetti pubblici o privati, tramite contributi, donazioni, lasciti, legati e sponsorizzazioni.

Articolo 7 - Personale

1. Ai Musei è garantita una dotazione continua di personale qualificato alle esigenze, in quantità adeguate ad assicurare i servizi e le attività programmate.

2. Il Comune di Bra, per garantire tale dotazione, provvede ad assunzioni di personale ricompreso nella dotazione organica dell'Ente, ovvero acquisisce relativi servizi attraverso affidamenti ad Operatori Economici esterni, incaricati o professionisti esterni, ovvero attiva accordi con Organizzazioni del terzo settore, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Le attività di coordinamento delle attività museali, didattiche ed espositive nonché di gestione amministrativa sono affidate a personale dipendente del Comune.

Articolo 8- Direzione

1. La responsabilità della gestione complessiva dei Musei è affidata dal Comune di Bra ad uno o più Direttori, le cui modalità di reclutamento sono determinate dai competenti regolamenti comunali e dalle vigenti normative regionali e nazionali, laddove applicabili.

2. Il Direttore/I Direttori, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell'Ente e delle decisioni espresse dagli organismi competenti, sono responsabili della gestione complessiva dei Musei.

In particolare, la funzione di Direzione prevede i seguenti compiti:

- sviluppare e attuare i progetti culturali e scientifici assegnati ai Musei;
- conduzione complessiva, conservazione, valorizzazione, promozione e godimento pubblico del patrimonio museale;
- garanzia dell'attività dei Musei nei confronti dell'Ente e dei superiori Organismi di tutela;
- fornire pareri per il prestito e il deposito delle opere e sovrintendere alle relative procedure;
- fornire pareri su acquisti, vendite, permuta e depositi;

- coordinare le attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi;
 - organizzare i servizi al pubblico;
 - coordinare il personale scientifico, tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura;
 - curare i rapporti con gli Enti esterni e promuovere e agevolare scambi culturali con altri istituti museali italiani e stranieri;
 - predisporre atti e relazioni inerenti i servizi;
 - effettuare ricerche per verificare il gradimento degli utenti per i servizi offerti;
 - espletare quant'altro risulti stabilito da specifiche disposizioni o sia ritenuto necessario, opportuno, conveniente al fine di assicurare il miglior funzionamento dei Musei.
3. In vacanza della figura del Direttore, le relative funzioni sono svolte dal Dirigente della Ripartizione competente, con eventuale delega di una parte delle stesse ad altri dipendenti dotati della necessaria professionalità.

TITOLO 3. PATRIMONIO

Articolo 9 - Strutture e sicurezza

Il Comune di Bra opera nell'obbligo e nella consapevolezza che gli elementi strutturali caratteristici pertinenti ai Musei e agli edifici dove essi sono collocati debbano essere conformi alle disposizioni di legge e, inoltre, rispondere in maniera adeguata alle funzioni cui sono adibiti, in rapporto alle esigenze di gestione, di cura delle raccolte e di servizio al pubblico.

Articolo 10- Inalienabilità delle raccolte

In conformità con le norme nazionali e regionali vigenti, il patrimonio dei Musei e i materiali documentari che ne integrano la conoscenza sono inalienabili.

Possono essere previsti, in deroga a quanto sopra enunciato, casi di permuta e scambi fra musei, motivati da criteri di legittimità e opportunità (tecnico-conservative, di pertinenza storica, ecc.), regolati da appositi atti.

Articolo 11 - Gestione e cura delle raccolte

La cura e la gestione del patrimonio pertinente ai Musei sono affidate alla Ripartizione competente, che opera in conformità con le regole sancite dalla vigente normativa regionale e nazionale.

Articolo 12- Tutela e conservazione

Il Comune di Bra si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali pertinenti ai Musei, assicurando la massima integrità delle opere in ogni occasione (esposizione, deposito, movimentazione) e verificando con adeguati controlli e monitoraggi le condizioni ambientali e il microclima dei locali espositivi e di deposito.

Articolo 13- Restauro

In relazione agli interventi conservativi e di restauro, i Musei si attengono alle disposizioni stabilite dalle normative vigenti in materia.

Articolo 14- Inventariazione, catalogazione, studio e ricerca

1. I beni mobili pertinenti ai Musei sono registrati in appositi inventari e documentati in inventari, a fini patrimoniali e di sicurezza. Il patrimonio di proprietà comunale conservato nei Musei è oggetto di specifiche campagne di catalogazione, per tipologie di beni, collezioni e provenienze, realizzate in conformità con quanto stabilito dalle vigenti normative, riguardo

alle metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. I risultati acquisiti sono resi accessibili al pubblico nelle forme più opportune, usando tutti gli strumenti e i mezzi disponibili, fatti salvi i diritti morali e economici esistenti e l'eventuale carattere riservato per motivi di sicurezza.

Articolo 15– Incremento delle raccolte

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'incremento delle collezioni, che può avvenire attraverso acquisti, donazioni, lasciti, depositi, comodati, scambi e permuta con altri Musei, nel rispetto delle normative vigenti.

2. L'acquisizione del bene viene deliberata dagli Organi competenti ai sensi della vigente normativa.

Articolo 16 - Esposizione permanente

1. L'esposizione permanente delle raccolte, nel rispetto degli standard nazionali e internazionali, risponde a principi museologici e a criteri museografici di cui è responsabile la Direzione dei Musei, che fonda ogni azione destinata a modifiche, aggiornamenti, ampliamenti, trasferimenti delle collezioni sulla base di uno studio preliminare dell'ordinamento delle opere e di un progetto di allestimento.

2. La selezione delle opere esposte persegue gli obiettivi di rendere accessibili le raccolte, in senso quantitativo e qualitativo, e di caratterizzare nei suoi connotati essenziali la storia e la missione dei Musei, facendone emergere la specifica identità. L'ordinamento, pur nella diversità di soluzioni possibili, presenta un'organizzazione logica e intelligibile delle opere e degli oggetti, crea percorsi chiari, suggerisce sequenze leggibili, si adatta in modo flessibile, con periodici aggiornamenti e opportune variazioni, alle esigenze di visita del pubblico, ai risultati della ricerca scientifica e all'incremento delle collezioni e degli spazi. L'allestimento traduce l'ordinamento delle opere in una disposizione leggibile e consona rispetto agli spazi e deve offrire le migliori condizioni di visibilità, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e conservazione.

Articolo 17– Depositi museali

1. I depositi custodiscono le opere e gli oggetti di proprietà comunale non esposti al pubblico. Compatibilmente con la disponibilità di spazio dei locali adibiti all'immagazzinaggio, essi sono organizzati in modo funzionale e logico, privilegiando le esigenze di conservazione, sicurezza, controllo e manutenzione da parte del personale addetto.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di beni culturali, i depositi sono consultabili, con le dovute garanzie, previa motivata richiesta scritta indirizzata alla Direzione dei Musei per motivi di studio e ricerca.

Articolo 18– Deposito di opere

1. In riferimento ai depositi intesi come beni in entrata depositati da terzi, il depositante conserva la proprietà delle cose depositate, ma non potrà ritirarle se non dopo il termine concordato.

2. Il Comune di Bra ha verso i depositanti gli obblighi e i diritti determinati dal Codice Civile sui depositi volontari. L'atto di deposito sarà regolato da un'apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente della Ripartizione competente e dal depositante.

Articolo 19- Prestiti

1. Per i prestiti di beni ad altri enti o istituti in occasione di mostre temporanee, i Musei si attengono alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia e applicano le procedure previste dalle direttive ministeriali che sono attuate in accordo con le Soprintendenze territoriali competenti.

2. La richiesta di prestito, indirizzata alla Direzione dei Musei, in forma scritta e firmata da un responsabile dell'organizzazione richiedente, deve essere adeguatamente motivata e accompagnata dal progetto scientifico dell'iniziativa, dal *facility report* relativo alla sede espositiva e dalla scheda di prestito per ogni opera richiesta.

3. La valutazione delle condizioni minime per attivare la procedura di prestito è affidata alla Direzione dei Musei, alla quale compete anche la predisposizione dei documenti amministrativi interni ed esterni, comprese le richieste di autorizzazione ministeriale.

4. La concessione del prestito è disposta nel rispetto della normativa vigente in materia e previa valutazione della idoneità dell'opera richiesta. La concessione si intende in forma temporanea, sempre revocabile qualora vengano meno le condizioni di cui sopra o per altre necessità legate all'attività dei Musei.

Fermo restando quanto premesso, le linee di indirizzo per la valutazione dei prestiti delle opere e degli oggetti di proprietà comunale si uniformano ai seguenti elementi:

- presenza di un riconosciuto e proporzionato interesse culturale della manifestazione;
- valutazione degli effetti dell'assenza temporanea di opere o oggetti dal percorso museale;
- idoneità delle condizioni di conservazione e sicurezza durante la movimentazione, il trasporto e l'esposizione;
- affidabilità dell'organizzazione;
- criterio di reciprocità fra musei e istituzioni culturali.

5. La valutazione sui prestiti è di competenza della Giunta Comunale, dopo che l'Ufficio competente e la Direzione del Museo abbiano espresso tutte le valutazioni in ordine all'opportunità degli stessi ed in subordine, qualora necessario, al parere e all'autorizzazione della competente Soprintendenza.

6. Si intendono a carico dell'organizzazione della mostra, in entrambe le fasi di trasferimento e restituzione del bene, tutte le spese relative a:

- copertura assicurativa alle condizioni e per il valore dichiarati dall'Ente proprietario;
- imballaggio e trasporto corrispondente agli standard richiesti;
- accompagnamento dell'opera da parte di un incaricato dei Musei o della Soprintendenza territoriale competente;
- eventuali specifiche campagne fotografiche (o riproduzioni fotografiche);
- eventuali interventi di restauro conservativo o manutenzione, ritenuti necessari per la concessione del prestito.

Articolo 20- Accesso alle collezioni e riproduzioni

1. Riproduzioni a scopo commerciale e/o pubblicitario.

La riproduzione di oggetti o opere appartenenti alle raccolte dei Musei (tramite fotocopia, fotografia, scansione, opera multimediale, riproduzione artistica) è soggetta ad autorizzazione nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento di apposita tariffa, stabilita dalla Giunta comunale, differenziata a seconda dell'utilizzo ossia:

2. Riproduzioni per uso personale e di studio.

Le riproduzioni per uso personale, per motivi di studio, per fini istituzionali di ricerca e valorizzazione sono soggette al rimborso esclusivo delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione.

3. All'atto di richiesta vanno forniti dati e informazioni, quali mezzi e modalità delle riproduzioni, finalità e destinazione, quantità che si intendono ottenere, nonché le forme di distribuzione, sulla base della modulistica predisposta dalla Ripartizione competente. Ove si tratti di trattamenti ad uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno alla non divulgazione, diffusione al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto.

4. La concessione è incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una sola volta, previo accertamento di tutti i requisiti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati. Il Comune di Bra si riserva la facoltà di richiedere copia della riproduzione effettuata.

5. Non sono, di norma, soggette ad autorizzazione e sono gratuite le riproduzioni con apparecchi portatili senza l'utilizzo di flash o apparecchi di illuminazione per uso strettamente personale.

TITOLO 4. SERVIZI AL PUBBLICO

Articolo 21- Servizi al pubblico

1. I Musei garantiscono i "Servizi al pubblico" intesi come l'insieme delle condizioni e delle opportunità offerte al pubblico di accedere alle collezioni garantendo, nel rispetto delle normative vigenti, l'accesso fisico e culturale a tutte le categorie di utenti/visitatori.

2. In materia di servizi al pubblico, i Musei esplicano in specifico le seguenti funzioni:

- a) la pubblica fruizione delle collezioni e del patrimonio documentario raccolto;
- b) l'esposizione delle collezioni, o in modo permanente o a rotazione;
- c) l'apertura al pubblico uso di eventuali fondi bibliografici ed archivistici in conformità alle vigenti normative e standard;
- d) la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative sul patrimonio dei Musei;
- e) lo svolgimento di attività educative e didattiche che consentano la migliore fruizione del patrimonio dei Musei da parte delle varie fasce d'età, ed in particolare dell'utenza scolastica;
- f) la predisposizione, sulla base anche delle risorse disponibili, di un programma di esposizioni temporanee che valorizzino le collezioni possedute o che mettano in atto scambi culturali con altri Musei ed istituzioni culturali;
- g) l'organizzazione e la promozione di iniziative di studio e di divulgazione;
- h) la collaborazione con tutti gli organismi che, a livello locale, perseguano finalità simili o convergenti con quelle proprie dei Musei.

Articolo 22 - Orari di apertura al pubblico

I Musei sono aperti al pubblico secondo orari approvati dalla Giunta comunale.

Nella individuazione degli orari di apertura si cerca di offrire la più ampia possibilità di accesso ad ogni categoria di visitatori.

Articolo 23 - Biglietto di ingresso, riduzioni e gratuità

1. L'accesso ai Musei è subordinato al rilascio di un biglietto d'ingresso il cui importo viene determinato periodicamente dalla Giunta comunale.

2. Le tariffe devono prevedere riduzioni, o anche gratuità, per speciali categorie il cui accesso ai Musei si intende favorire.

Articolo 24 - Norme di comportamento

I visitatori devono mantenere un comportamento corretto ed evitare qualsiasi atto che possa comportare danni agli immobili, agli arredi, alle attrezzature, ai beni esposti o disturbo per gli altri visitatori.

TITOLO 5. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Sistemi museali

1. Il Comune di Bra assicura la disponibilità d'integrazione dei Musei con istituti e luoghi di cultura di diversa pertinenza (statale, ecclesiastica, privata) in sistemi museali territoriali o tematici, rispettando linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale, al fine di garantire in maniera coordinata e efficace le attività di gestione, di fruizione e di valorizzazione dei beni.

2. Il Comune di Bra promuove attività, eventi e progetti culturali da svolgersi in collaborazione con gli altri enti e istituti museali, pubblici e privati, con l'obiettivo di potenziare il sistema museale presente nel Comune di Pistoia e valorizzare il patrimonio.

Articolo 26- Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

2. In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

Articolo 27- Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della Deliberazione che lo approva. Da tale data esso sostituisce integralmente il "Regolamento del Museo Civico di Storia, Arte, Scienze e Archeologia – E.F. Craveri", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.02.1970.

Appendice - Descrizione sintetica Musei

Museo di Storia naturale E.F. Craveri

Il Museo Craveri è il più importante Museo di Storia Naturale della provincia di Cuneo e nasce come Collezione privata a metà dell'800 ad opera dell'avvocato braidese Angelo Craveri, Sottosegretario di Stato nel Regno di Re Carlo Felice di Savoia, e dei figli Federico ed Ettore. L'origine del museo viene fatta risalire al 1836, anno in cui Angelo Craveri acquista l'edificio e, da Torino, ritorna a Bra sua città natale. In una stanza al primo piano vengono esposte le prime raccolte di reperti naturalistici, per lo più uccelli e coleotteri. Le Collezioni si accrebbero però così velocemente che, già nel 1843, casa Craveri fu innalzata di un piano da riservarsi al Museo e, nel 1861, dopo il rientro di Federico dall'America, fu ulteriormente ampliata, per dare spazio sia a Federico sia alle nuove raccolte. Alla morte di Ettore (1884) tutte le Collezioni passarono a Federico e, dopo la sua morte (1890), il Museo fu donato dagli eredi al Comune di Bra.

Attualmente le aree espositive sono: al piano terra la Sala Craveri e due Sale di Scienze della Terra (Sala di Mineralogia, Geologia e Paleontologia generale, e la Sala di Geopaleontologia locale). Il primo piano è dedicato alla Zoologia e presenta due Sale degli Invertebrati (Sala degli Invertebrati marini e Sala degli Insetti), la Sala dei Pesci, Anfibi e Rettili e due Sale degli Uccelli (Sala di Ornitologia generale e Sala dell'Avifauna Europea). Il secondo piano ospita la Mostra sul Tenerè nella Sala della Preistoria Sahariana, la Sala degli Habitat del Braidese, la Sala antica delle Collezioni Ornitologiche e la Saletta di Meteorologia. Il Museo ospita anche una fornita Biblioteca Scientifica Multimediale, un moderno Laboratorio di Ecologia, dove è possibile effettuare numerose esperienze didattiche, l'Orto Biologico Didattico e la Serra delle piante grasse.

Museo Civico di Archeologia Storia Arte di Palazzo Traversa

Il museo è allestito nelle sale di Palazzo Traversa, il cui nucleo originario tardogotico si data intorno alla metà del XV secolo; l'edificio ha visto nei secoli passaggi di proprietà e subito rimaneggiamenti sino alla donazione a favore del Comune di Bra, che ne ha curato il restauro (sec. XX).

Erede del "Museo Popolare di Storia e d'Arte Braidese", fondato da Euclide Milano ed inaugurato nel 1919 (nella stessa sede del Museo Craveri), ha conservato l'originaria sezione archeologica dedicata alla città romana di Pollentia, a cui si sono aggiunti reperti di età tardo-antica e medioevale.

Il progetto originario prevedeva la suddivisione in sezioni finalizzate alla documentazione della storia del territorio braidese a partire dall'epoca romana in cui prosperò la città di *Pollentia* (oggi Pollenzo, frazione di Bra), alla celebrazione dei Braidesi illustri e della memoria dei Caduti nella I Guerra Mondiale e, infine, alla creazione di una galleria d'arte di ambito locale concepita per "educare il gusto" dei cittadini. Le iniziali raccolte di "cimeli", pervenuti a seguito di donazioni e acquisti espressamente sollecitati dallo stesso Milano, sono state incrementate nel tempo da ulteriori acquisizioni di opere o lasciti. Non avendo una sede propria, sin dall'origine il museo storico occupò alcune sale presso quello di scienze naturali "Craveri", fino alla loro separazione nel 1972.

Nel 1991 si è inaugurata nel restaurato Palazzo Traversa la nuova sede (come auspicato a suo tempo da Euclide Milano), conservando la sezione archeologica dedicata a *Pollentia* e accorpendo le collezioni di carattere artistico e storico.

Museo del Giocattolo

Il Museo ha sede dal 2007 nel Centro Culturale Polifunzionale “G. Arpino”, dove è esposta la collezione “Quasi per Gioco”, composta da più di mille, dalla fine del ‘700 agli anni ‘60 del ‘900 e di proprietà dell’antiquario braidese Michele Chiesa, che ha deciso di affidarla al Comune di Bra. Per renderla più fruibile ad un maggior numero di visitatori il nuovo originale allestimento è diviso in 6 sale: Prima infanzia, Bambole, La scuola, Giochi maschi- li, Aerei e mezzi a pedale, Teatrini e Burattini. La raccolta comprende non solo prodotti industriali o artigianali ma anche giocattoli di produzione familiare e/o popolare con caratteristiche peculiari per la storia del gioco, arricchita inoltre da altro materiale (fotografie, libri, cartoline, piccoli arredi, rari fumetti ed altro ancora) collegati al mondo dell’infanzia. Le visite sono sempre guidate e la ludovisita ed i laboratori sono gestiti da ludotecari professionisti.

La collezione del Museo del Giocattolo inizia “quasi per gioco” dalla passione per i giocattoli dell’antiquario braidese Michele Chiesa. Michele Chiesa, con l’aiuto del figlio Giovanni, in trent’anni di attività è riuscito ad acquisire oggetti, pezzi particolari e rari creando una raccolta fra le più importanti nell’area piemontese che comprende non solo prodotti industriali o artigianali, ma anche giocattoli frutto di produzione familiare e/o popolare con caratteristiche peculiari per la storia del gioco.

Museo La Zizzola.-Casa dei Braidesi

Sulla sommità del più alto colle braidese, Monteguglielmo, si trova la caratteristica costruzione a pianta ottagonale della Zizzola. Per la sua mole e per la facile individualità da ogni punto della città, è divenuta il simbolo di Bra. L’edificio fu costruito nel 1840 quale “villa delle delizie”; nel 1962 è stato donato al Comune di Bra. A più di 150 anni dalla sua costruzione come residenza privata, è oggi possibile varcarne la soglia e scoprirne gli interni, nello scenografico allestimento museale multimediale della “Casa dei braidesi”. Qui, in un ambiente che reinterpreta il clima domestico, valore latente di questa antica dimora di loisir, i visitatori scopriranno stanze tematiche in cui l’astrazione dei complementi d’arredo, archetipo della vita quotidiana, raccoglie la stratificazione della memoria dei suoi abitanti. La narrazione è accompagnata delle parole e dalle immagini che scorrono nelle numerose installazioni audio visuali: dai mini-documentari alle intime postazioni, in cui scorrono le interviste dei testimoni della vita braidese.

La “Casa dei braidesi” è un progetto del Comune di Bra, realizzato con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e del Ministero dei Beni Culturali.